



Tipo utilizzo: Pubblico  
Tipo Privacy: Contiene dati personali  
Stato Redazione: Stesura definitiva  
Autore: Saverio Carlo Greco  
Ruolo: Revisore Unico  
N. Pratica Interna: n. Verbali  
N. Documento: 11/2023

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

Verbale N: 11/2023

Data seduta istruttoria: 04/05/2023 Luogo seduta istruttoria: Sede Revisore

Ora Inizio seduta: 09.00      Ora Fine seduta: 11.30



## COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

### PROVINCIA DI COSENZA

## L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Verbale n. 11/2023..... Data 04/05/2023.....	<b>OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 22 DEL 27-04-2023 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023 SEZIONE STACCATA PIAO AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 11-TER DEL D.L. 198 DEL 29.12.2022 CONVERTITO IN LEGGE N° 14 DEL 14.02.2023</b>
---	--

L'anno duemilaventitre, il giorno QUATTRO del mese di maggio, alle ore nove 9,00, l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Guardia Piemontese ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "**APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023 SEZIONE STACCATA PIAO AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 11-TER DEL D.L. 198 DEL 29.12.2022 CONVERTITO IN LEGGE N° 14 DEL 14.02.2023**";

\*\*\*\*\*

*Premesso che:*

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

*Richiamati in particolare:*

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Richiamata la proposta di deliberazione n. 15 del 06/04/2023 con la quale si proponeva alla Giunta comunale di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023 – 2025 e il relativo piano occupazionale.

Richiamate altresì le criticità già allora rilevate dall'Organo di Revisione con Verbale n. 8/2023, pure richiamato nella proposta di delibera n. 22 del 27/04/2023, che di seguito si riportano:

1) **Problema “spesa del personale etero-sostenuta”**. Già in occasione della deliberazione sul piano del personale 2022-2004 l'Organo di Revisione aveva evidenziato che le modalità di registrazione contabile delle spese del personale etero-sostenute, difforme dalla prassi suggerita dai principi contabili, incide sul calcolo dell'importo massimo dell'incremento di spesa, comportandone una quantificazione inferiore. L'Ente non ha inteso adeguare la propria prassi contabile ai principi più volte richiamati dall'Organo di Revisione.

2) **Problema limite assunzionale (Step 3b)**. I dati riportati nella proposta di delibera fanno riferimento al valore assunto dalla spesa del personale, per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, al rendiconto 2021 (importo € 442.488,62). Tale dato si considera erroneo. L'art. 5 citato, infatti, fa riferimento al valore assunto dalla spesa del personale nel rendiconto 2018.

Sul valore della spesa del personale nel rendiconto 2018 si era già verificato un errore rilevante in occasione dell'approvazione del Piano Triennale 2022/2024. In quell'occasione, infatti, la proposta di delibera assumeva il dato pari ad € 650.622,29, che veniva poi corretto direttamente dalla Giunta nella delibera n. 58 del 12/08 in € 448.348,63. Si consideri, però, che il dato esposto nella versione finale della delibera, il cui calcolo è contenuto nella “Nota a seguito dei rilievi dell'Organo di Revisione”, prot. N. 5456 del 12.08.2022, sarebbe il risultato di una elaborazione, resa necessaria proprio dalla presenza del dato “sporco” sulla retribuzione di LSU e LPU, i cui dettagli non sono stati mai oggetto di confronto con l'Organo di Revisione.

Si fa inoltre presente che i dati inseriti nel prospetto di calcolo contenuti nella proposta di delibera di Giunta n. 15 del 06/04/2023 contemplano dati a consuntivo 2021 (ultimo consuntivo approvato). Il dato relativo al Fondo crediti dubbia esigibilità è però relativo al 2022, quando invece la norma fa obbligo di utilizzare il dato del consuntivo dell'ultimo periodo di quelli considerati per la media triennale delle entrate.

3) **Problema deroga margini assunzionali (Step 3c)**. L'art 5 del DM 17 marzo 2020 prevede una deroga al limite assunzionale ex art 5, comma 1, per gli enti che vantano dei margini assunzionali per il quinquennio precedente, sempre che sia asseverato l'equilibrio di bilancio ad opera dell'Organo di Revisione. I calcoli esposti in proposta di delibera sembra sommare il dato numerico del margine assunzionale al dato numerico del limite assunzionale. Tuttavia la RGS ha chiarito che (MEF - RGS - Prot. 12454 del 15/01/2021 – U):

---

*“la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo, non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale”.*

---

Tale circostanza incide sul calcolo del limite assunzionale, riducendo quello calcolato ai sensi dell'art. 5. La medesima prassi era stata già segnalata lo scorso anno dall'Organo di Revisione

#### 4) Problema calcolo incremento Fondo produttività.

Ai fini del calcolo della quota di margine assunzionale assorbita dall'obbligo di adeguare il Fondo produttività secondo le previsioni di legge, la proposta di delibera nulla riporta. Anche su tale aspetto si concentrò l'attività dell'Organo di Revisione dello scorso anno.

### VALUTATO IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 22 DEL 27/04/2023

In data 03/05/2023 il sottoscritto revisore ha ricevuto n. 3 PEC di seguito analiticamente elencate:

- 1) PEC ad oggetto "trasmissione proposta di delibera di G.C. n° 22 del 27-04-2023" con allegato il file "DC-260-78F5AA651.PDF" ad oggetto la proposta di delibera n. 22 del 27/04/2023;
- 2) PEC ad oggetto: "I: trasmissione proposta di delibera di G.C. n° 22 del 27-04-2023", con allegato il medesimo file della precedente mail;
- 3) PEC ad oggetto: "I: trasmissione proposta di delibera di G.C. n° 22 del 27-04-2023", con allegati ifile:
  - 1) DC-260-78F5AA652.PDF, ad oggetto la proposta di delibera n. 22 del 27/04/2023;
  - 2) dotazione organica all proposta 22.pdf, recante la dotazione organica prevista per l'anno 2023.

L'Organo di Revisione ha quindi provveduto ad effettuare il confronto tra la proposta di deliberazione n. 15 del 06/04/2023, oggetto del parere n. 8/2023, e la proposta di deliberazione n. 22 del 27/04/2023, rilevando le seguenti differenze testuali:

- 1) A pag. 4 della proposta di deliberazione n. 22 del 27/04/2023 è contenuto il prospetto di calcolo dei margini assunzionali, in cui è riportato l'importo di € 238.676 per l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità 2022; lo stesso importo era pari ad € 212.007 nella versione del documento del 06/04/2023.
- 2) A pag. 4 della proposta di deliberazione n. 22 del 27/04/2023 è contenuto il prospetto di calcolo dei margini assunzionali, in cui è riportato l'importo di € 442.488,62 a titolo di spese di personale da rendiconto 2021; lo stesso importo era pari ad € 442.488,62 nella versione del documento del 06/04/2023.
- 3) Per effetto dei calcoli contenuti a pag. 5, il margine assunzionale indicato a pag. 7 della proposta di deliberazione n. 22 del 27/04/2023 è pari ad € 152.438,87. Lo stesso dato era pari, nella versione del 06/04/2023, ad € 150.446,13
- 4) La proposta di deliberazione n. 22 del 27/04/2023 è identica alla proposta di deliberazione n. 15 del 06/04/2023 ad eccezione del punto 6, recante il testo "Di dare atto, altresì, che in prima applicazione i Funzionari titolari di Posizione Organizzativa vengono in automatico introdotti nell'area di ELEVATA QUALIFICAZIONE".

### CRITICITA' RICONTRATE NELLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 22 DEL 27/04/2023

L'Organo di Revisione ha quindi valutato il testo della nuova proposta di deliberazione rispetto al contenuto delle criticità già rilevate sul testo della proposta del 06/04/2023, giungendo alle seguenti conclusioni:

1) nessun elemento di chiarimento è stato fornito riguardo alla criticità concernente **“la spesa del personale etero-sostenuta”**.

2) Riguardo alla criticità sollevata circa **“Problema limite assunzionale (Step 3b)”**, l’Ufficio proponente ha rettificato il dato erroneo rilevato con Verbale 8/2023 dell’Organo di Revisione, riportando il dato relativo al 2018 ma sottraendosi ancora una volta al necessario confronto con l’Organo di Revisione sul calcolo contenuto nella **“Nota a seguito dei rilievi dell’Organo di Revisione”**, prot. N. 5456 del 12.08.2022, che sarebbe il risultato di una elaborazione resa necessaria proprio dalla presenza del dato **“sporco”** sulla retribuzione di LSU e LPU. Trattasi dunque di un dato extracontabile non certificabile dall’Organo di Revisione.

3) Riguardo alla criticità sollevata circa **“Problema deroga margini assunzionali (Step 3c)”**, nessuna indicazione integrativa è contenuta nella proposta di delibera n. 22 del 27/04/2023.

4) Riguardo la criticità sollevata circa **“Problema calcolo incremento Fondo produttività”**, nessuna indicazione integrativa è contenuta nella proposta di delibera n. 22 del 27/04/2023.

Si tenga infine conto che con Verbale 8/2023 l’Organo di Revisione aveva raccomandato di procedere all’approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 solo dopo l’approvazione del Rendiconto 2022, i cui termini di legge sono ormai scaduti. A tal proposito si rileva che, ancora una volta, l’Amministrazione è in ritardo nell’assunzione di uno strumento fondamentale di Pianificazione Finanziaria. Si richiama, a tal proposito, il Verbale n. 33 del 27/12/2022, con cui l’Organo di Revisione prendeva atto del deficit strutturale nell’organico dell’Ente denunciato dal Segretario Generale con missiva **“Prot. in partenza N° 0008316 del 16-12-2022 Cat. 4 Cl. 2”** con le seguenti parole: **“limiti strutturali dell’ente, nella carenza di risorse umane e strumentali, nella moltitudine di compiti che gravano sugli stessi uffici, nella necessità di garantire sempre e comunque i servizi essenziali”**. Su tali limiti strutturali non sembra l’Ente voglia adottare le opportune misure con la pianificazione del fabbisogno del personale 2023-2025.

## CONSIDERATO

Il Verbale 25/2022, con cui l’organo di revisione, sulla base della documentazione in atti fornita dall’Ente, delle interrogazioni telematiche effettuate e per effetto del rifiuto dell’Ente di esibire la documentazione richiesta con le note istruttorie inviate via PEC in data 29.08.2022 e 01.09.2022, mai riscontrate dall’Ente, ha verificato che il bilancio 2022-2024 non è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, per effetto della violazione dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

Il Verbale 33/2022, contenente l’Irregolarità di gestione IRR10/2022, per la violazione dell’art 193 TUEL **“per avere omesso l’Ente di documentare l’adozione dei provvedimenti di riequilibrio necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio venuti a conoscenza dell’Organo di Revisione con il verbale di insediamento del Commissario ad Acta per il giudizio relativo alla Sentenza di ottemperanza TAR Calabria Catanzaro — Sezione Seconda- n. 00953/ 2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata 11.05.2021 e dell’Ordinanza TAR Calabria - Catanzaro — Sezione Seconda - n. 02114/2022 Reg. Prov. Coli, pubblicata il 21.11.2022”**.

Che a tutt'oggi l'Amministrazione non ha trasmesso all'Organo di Revisione il Bilancio di Previsione 2023-2025, nonostante siano da più tempo trascorsi i termini prescritti dal vigente regolamento di contabilità dell'Ente. Né alla data odierna risulta predisposto il Rendiconto del Periodo 2022, i cui termini di legge per l'approvazione sono scaduti in data 30/04/2023 (termine scaduto il 02/05/2023 per effetto delle festività).

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

#### ACCERTA

- 1) che l'istruttoria agli atti di questo parere consente di concludere che il calcolo riportato nella proposta di delibera 22/2023 non sembra conforme al dettato normativo e non può dunque considerarsi dimostrato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2023 – 2025 **rispettino i vincoli** imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che nell'istruttoria agli atti di questo parere non è stata raccolta alcuna prospettazione dell'equilibrio complessivo dell'Ente nel periodo 2023-2025, aggiornato in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto; Peraltro, per come richiamato con i Verbali 25/2022 e 33/2022 lo strumento di bilancio di previsione in corso non assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio. Non è quindi possibile concludere, analogamente a quanto già accaduto in occasione del parere sul Fabbisogno del Personale 2021-2023 (Verbale 3/2021) e a quanto pure accaduto in occasione del parere sul Fabbisogno del personale 2022-2024 (Verbale 21/2022), e a quanto, infine, accaduto con verbale 8/2023, che la proposta di delibera n. 22 del 27/04/2023 provi con sufficiente confidenza che l'equilibrio pluriennale del bilancio sia garantito. Si consideri, a tal proposito, che l'Art. 31 bis del D.L 152/2021, così come convertito dalla Legge 233/2021, e per come modificato dal Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 Articolo 7, espressamente sancisce che:

---

*i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con*

*qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. **Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.***

---

#### ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, **parere NON FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.**

**Raccomanda infine** di procedere alla deliberazione sul Programma Triennale del Fabbisogno del personale 2023-2025 solo dopo che sia stato approvato il Consuntivo 2022, i cui termini di legge sono ormai scaduti, e il Bilancio preventivo 2023-2025.

La seduta si è conclusa alle ore 11:30

Il presente parere è stato reso il giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione della proposta.

L'organo di revisione economico-finanziaria

